

Allegato "C" al n. 61268/28079 Repertorio

**S T A T U T O**

**DELLA FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS**

**Premesse**

La Fondazione nasce dalla volontà di proseguire le attività e le finalità dell'*Associazione Opera Bonomelli Onlus*, cercando di garantire e mantenere l'ispirazione cristiana di attenzione agli ultimi con le motivazioni di una laicità animata dall'amore verso l'uomo, nonché perseguire l'attuazione di percorsi che consentono di superare la condizione di emarginazione per sviluppare e raggiungere un equilibrio di vita sostenibile.

\* \* \*

**Art. 1 - Costituzione**

1. E' costituita, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, la

**Fondazione Opera Bonomelli Onlus**

2. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, la Fondazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo ONLUS.

3. Solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 la denominazione sociale si deve intendere sin d'ora integrata in

**"Fondazione Opera Bonomelli ETS"**

e dovrà essere riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque atto, corrispondenza e comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

4. La Fondazione ha sede legale in Bergamo. Eventuali sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sul territorio regionale o nazionale, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, di supporto alla Fondazione stessa.

5. La durata della Fondazione è illimitata.

**Art. 2 - Scopi, Finalità ed ambiti di presenza**

1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e di pubblica utilità, prevalentemente nel settore socio-assistenziale, nonché dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, di tutela dei diritti civili e di beneficenze, con particolare riferimento a persone svantaggiate in ragione di

##

condizioni economiche, sociali e familiari.

2. La Fondazione svolge le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

3. La Fondazione può svolgere le attività di cui sopra anche indirettamente in favore di Enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 per la realizzazione di progetti di utilità sociale ed opportunamente riconosciuti secondo le normative in vigore.

Solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, la Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità intende svolgere, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, quanto previsto dalle lettere a), b), c), p), q), s), u) e w) dell'art. 5, co.1, D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni.

### **Art. 3 - Attività**

1. La Fondazione, per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità nonché per attuare il suo scopo, potrà:

- realizzare e/o gestire strutture di accoglienza, sia stabili sia temporanee, di persone e/o famiglie senza dimora o che versano in situazioni di particolare disagio sociale, fisico od economico;
- svolgere, sia direttamente che indirettamente, assistenza domiciliare;
- curare il sostegno nel reinserimento familiare, lavorativo e sociale dei soggetti svantaggiati;
- promuovere, sia direttamente, che indirettamente, azione di prevenzione e tendente a rimuovere le cause della emarginazione sociale;
- sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali dei disagiati;
- svolgere attività di beneficenza e di solidarietà verso i soggetti più bisognosi;
- promuovere e curare, sia direttamente che indirettamente, attività e progetti di agricoltura sociale al fine di stimolare, favorire ed agevolare la socializzazione, l'integrazione nonché la diffusione e conservazione di pratiche sociali e formative che possano favorire il reintegro nel mondo sociale;
- mantenere un ruolo propulsivo verso le Istituzioni del territorio locale e regionale, per realizzare coerenti iniziative a favore delle persone in situazione di difficoltà;
- sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico e culturale delle persone fragili, attraverso la promozione e lo svolgimento di attività culturali

**##**

e di ricerca, l'organizzazione di dibattiti, corsi, conferenze culturali e di ricerca, la raccolta di documentazione, la redazione e la pubblicazione di materiale divulgativo relativo ai temi del disagio sociale e dell'immigrazione, anche presso le scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;

- sviluppare ogni forma di collaborazione con altri Enti presenti nel territorio;

- svolgere l'attività anche a mezzo di altri Enti del Terzo settore od imprese sociali che abbiano i medesimi fini istituzionali.

Inoltre, la Fondazione potrà:

- mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di affidamenti, prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei Pubblici Registri, con società, Enti Pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti, Pubblici o privati, o Fondazioni aventi scopi affini o strumentali ai propri;

- partecipare a società, associazioni, Enti e Istituzioni, Pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima e nei limiti delle normative in vigore; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge. La Fondazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, Enti, Organismi, società, Istituti di ricerca anche mediante appositi accordi e convenzioni.

2. La Fondazione potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

- predisporre, attraverso i propri Organi Sociali, programmi pluriennali e piani annuali di attività per conseguire le proprie finalità;

**##**

- attivare azioni di formazione e di aggiornamento per tutti gli operatori impegnati nelle attività della Fondazione;  
- costituire e/o promuovere strutture, curandone l'organizzazione e la gestione, anche con propri assetti ed autonomi organigrammi, operando in proprio ed anche con altre strutture, Pubbliche, private e civili.

3. Per il conseguimento dello scopo, la Fondazione potrà svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, di partecipazione e di altro genere, ritenute necessarie od opportune per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.

4. Solo dopo l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, la Fondazione potrà esercitare anche le attività previste dalle lettere a), b), c), p), q), s), u) e w) dell'art. 5, co.1, D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni.

5. E' fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse da quelle indicate aventi fini di solidarietà sociale nonché di pubblica utilità, ad eccezione di quelle direttamente connesse ai fini istituzionali propri.

6. Subordinatamente all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 ed alle condizioni dettate dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 nonché ai limiti definiti dagli Enti competenti, la Fondazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, la cui individuazione potrà essere successivamente operata da parte del consiglio di amministrazione.

7. Si rende applicabile quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 per i volontari e le attività di volontariato, ove presenti.

#### **Art. 4 - Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione iniziale risultante dall'atto costitutivo e dalle successive implementazioni del patrimonio in qualunque modo realizzate.

2. Il patrimonio iniziale può essere accresciuto:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci costituenti o Fondatori;

b) dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori, titoli e quant'altro perverrà alla Fondazione a titolo di successione, donazione ed a qualsiasi altro titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

##

- c) da ogni altra elargizione liberale fatta da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dai contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e da altri Enti o Organismi Pubblici o privati e da persone fisiche e giuridiche, Enti del terzo settore, Imprese Sociali ed Enti Ecclesiali, in quanto destinati ad incrementare il patrimonio, salva l'accettazione da parte del consiglio di amministrazione;
- e) dagli importi versati da Enti o Organismi Pubblici o privati o persone fisiche che prestino sostegno alla Fondazione, e sempre che siano accettate dal consiglio di amministrazione;
- f) dai redditi, dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti, dalle entrate di qualsiasi genere, che il consiglio di amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- g) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

#### **Fondo di gestione**

3. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) dai contributi in genere che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione;
- c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- d) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati senza espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- e) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici senza espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- f) dai contributi, in qualsiasi forma concessi alla Fondazione;
- g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali, connesse e diverse;
- h) dai contributi ordinari e straordinari di soggetti Pubblici e privati destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- i) da ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali o diverse, ai sensi dell'art. 6 e 7 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni o decreti attuativi, promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa;
- l) dalle elargizioni, contributi, sovvenzioni, beni di qualsiasi

natura pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati ad incremento della dotazione patrimoniale;

m) dai proventi ottenuti con la vendita dei beni o servizi, comunque pervenuti alla o acquisiti dalla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;

n) dalle rendite del patrimonio;

o) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione provvede ad investire i mezzi a disposizione nelle forme che riterrà maggiormente redditizie e sicure.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle sue attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

#### **Art. 5 - Organi**

1. Sono Organi della Fondazione:

a. il presidente ed i vice presidenti;

b. il consiglio di amministrazione;

c. il comitato tecnico-scientifico;

d. il revisore legale dei conti e l'organo di controllo ai sensi dei successivi artt. 10 e 10-bis.

2. Salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio, le cariche di cui ai punti a) e b) sono gratuite.

3. A chiunque rivesta cariche sociali ad eccezione di quelle di cui i punti a) e b) del precedente comma 1, possono essere riconosciuti, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque nei limiti del D.Lgs. 460/97, fino alla sua applicazione e, successivamente, non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 6 - Consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione è composto da 11 (undici) membri, e precisamente:

- 8 (otto) membri nominati:

a. nella fase di trasformazione, dal consiglio di amministrazione della trasformanda Associazione Opera Bonomelli Onlus, con deliberazione comune adottata a maggioranza;

##

b. successivamente, dai consiglieri uscenti, con deliberazione comune adottata a maggioranza;

- un consigliere nominato dal Sindaco del Comune di Bergamo, su indicazione dell'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Bergamo, od altro ufficio con eguali funzioni;

- un consigliere nominato dal Presidente dell'Opera Diocesana Patronato San Vincenzo di Bergamo;

- un consigliere nominato dal Presidente del Consiglio centrale di Bergamo dell'Associazione "Società di San Vincenzo De Paoli Onlus".

In mancanza dei soggetti ai quali spetta la nomina di un membro del consiglio di amministrazione, la nomina spetterà al consiglio di amministrazione od altro ente equiparato individuato dal consiglio stesso.

2. I membri del consiglio di amministrazione devono rispettare i requisiti previsti dall'art. 2382 del c.c. in base a quanto disposto dall'art. 26, co. 8 del D.Lgs. 117/2017.

3. I membri del consiglio di amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati senza limitazioni. Il consiglio deve essere ricostituito integralmente entro il mese successivo alla sua scadenza, durante il quale il consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.

4. Qualora per dimissioni o per altra causa venisse meno un consigliere si deve procedere alla sua sostituzione, secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 1.

5. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza naturale del consiglio di amministrazione.

6. Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre riunioni consecutive alle sedute del consiglio decade dalla carica. La decadenza è deliberata a maggioranza dal consiglio di amministrazione con propria deliberazione, con astensione dell'interessato qualora presente alla seduta.

7. Per la sostituzione del consigliere decaduto si procede secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 1.

8. Il consiglio di amministrazione è l'organo d'indirizzo e di gestione della Fondazione. Assume le decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali ed etici della natura della Fondazione e più in generale a tutti gli scopi

statutari. In particolare:

- a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
- b) determina e promuove le strategie per la raccolta fondi al fine di incrementare le elargizioni in favore della Fondazione ed il patrimonio della stessa;
- c) discute ed approva i programmi e le iniziative della Fondazione;
- d) nomina tra i propri membri il presidente e nomina uno o più vice presidenti;
- e) approva il bilancio d'esercizio ed il relativo rendiconto della gestione;
- f) delibera in merito all'accettazione di eredità, legati, donazioni e lasciti in genere che comportino oneri per la Fondazione;
- g) approva il bilancio preventivo dell'esercizio e verifica l'andamento economico e finanziario della gestione, proponendo i correttivi per ogni significativo scostamento dal preventivo;
- h) delega, ove opportuno, con propria deliberazione depositata nei modi di legge, ad uno o più dei suoi componenti particolari funzioni, determinando i limiti della delega;
- i) delibera sulla necessità di avvalersi di dipendenti, collaboratori o consulenti e ne fissa l'eventuale compenso;
- j) delibera nelle modalità e nei termini di legge sulle modifiche da apportare allo statuto, nonché sulla trasformazione o sull'estinzione della Fondazione;
- k) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;
- l) delibera su ogni altra materia che il presente statuto non attribuisca ad altri Organi dalla Fondazione;
- m) discute ed approva le eventuali collaborazioni con persone fisiche e giuridiche, Pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;
- n) delibera in merito al compenso da attribuire all'organo di controllo e revisore legale dei conti ed al comitato scientifico.

9. Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

10. I membri possono essere revocati anticipatamente da coloro che li hanno nominati per le cause previste dalla legge, statuto o regolamento.

11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano

##



a conoscenza.

**Art. 7 - Nomina e revoca del presidente e vice presidenti**

1. Il presidente ed i vice presidenti della Fondazione vengono nominati dal consiglio di amministrazione tra i membri del consiglio stesso.

2. In caso di assenza od impedimento, il presidente è sostituito da uno dei vice presidenti. La firma di uno dei vice presidenti fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

3. Il presidente della Fondazione:

- ha la legale rappresentanza dell'Ente;
- convoca e presiede il consiglio di amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- cura direttamente l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Inoltre, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari, riferendone al consiglio di amministrazione, per la ratifica, nella prima seduta successiva che dovrà essere convocata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente;
- può agire e resistere avanti a qualsiasi Autorità Amministrativa o Giurisdizionale;
- cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e private ed altri Organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

**Art. 8 - Consiglio di amministrazione: funzionamento**

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini più brevi. La convocazione potrà essere recapitata senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

2. Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo designato dal presidente, almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio consuntivo e l'approvazione del bilancio preventivo, e comunque tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno cinque consiglieri o dall'organo di controllo o dal revisore legale dei conti qualora nominato, per problemi inerenti il bilancio o l'esercizio finanziario.

In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

3. Le riunioni del consiglio vengono presiedute dal presidente o,

##

in sua assenza o impedimento, da uno dei vice presidenti o, in loro assenza o impedimento, dal consigliere più anziano d'età.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il consiglio di amministrazione potrà adottare a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica specifico regolamento per l'approvazione di operazioni aventi rilevanza straordinaria per la vita della Fondazione.

Hanno diritto di partecipare alle riunioni del consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che siano invitati dal presidente in relazione all'importanza degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle riunioni e purché tali argomenti siano attinenti alle finalità statutarie della Fondazione; in particolare il presidente ha la facoltà di invitare ai lavori relatori tecnici o esperti nelle materie trattate.

4. Il verbale dell'adunanza deve constare della firma del presidente e del segretario, nominato di volta in volta nel corso delle adunanze.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Art. 9 - Comitato Tecnico-Scientifico**

1. Il comitato tecnico-scientifico, se istituito, è organo consultivo della Fondazione i cui membri sono nominati dal consiglio di amministrazione in numero minimo di cinque e massimo di undici.

2. I componenti del comitato durano in carica quanto il consiglio di amministrazione che li ha nominati.

3. Il comitato svolge attività consultiva a favore dei diversi organi della Fondazione e può formulare pareri non vincolanti sulle attività, linee guida, programmi ed obiettivi inerenti le finalità della Fondazione.

4. I suoi componenti devono essere individuati e nominati fra

##

soggetti che abbiano adeguate competenze negli ambiti di attività della Fondazione.

5. Il comitato può altresì formulare pareri e proposte in merito al programma delle iniziative della Fondazione, all'individuazione, proposta e valutazione di progetti, nonché ad ogni altra questione per la quale il presidente della Fondazione richieda espressamente il parere per definire la strategia ed il posizionamento della Fondazione stessa.

6. Inoltre, il comitato nomina tra i propri membri, a maggioranza assoluta, il presidente ed il vice presidente del comitato stesso.

#### **Art. 10 - Organo di revisione**

1. L'organo di revisione può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione.

2. I membri dell'organo di revisione sono nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo sulla base di una terna, per ogni soggetto da nominare, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, indicati dal consiglio di amministrazione della Fondazione.

3. I membri dell'organo di revisione durano in carica quattro esercizi ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

4. L'organo di revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

L'organo di revisione assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione.

#### **Art. 10-bis Organo di controllo e di Revisione legale dei conti**

Solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti, il precedente articolo 10 si intenderà sostituito dal presente articolo 10-bis.

1. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 sarà nominato l'organo di controllo.

2. L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione. E' quindi composto, alternativamente da un membro effettivo ed uno supplente o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo

8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

7. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. Le riunioni dell'organo di controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

9. Salvo quanto previsto dal precedente comma 4, nel caso la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

10. Il revisore può partecipare, nei termini di legge, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

#### **Art. 11 - Trasformazione o estinzione.**

1. Nei casi previsti dalla legge e se e quando gli scopi statuari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il consiglio di amministrazione in carica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.

2. Il consiglio di amministrazione provvede quindi, in caso di estinzione o scioglimento, alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i suoi membri.

3. In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto, sentito il consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 10, comma 1)

lettera f) del D.Lgs. 460/1997, ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che abbiano finalità analoghe a quelle della Fondazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

4. Con l'iscrizione al Registro Unico degli Enti di Terzo settore od alla disposizione dei suoi effetti, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni indicate dal consiglio di amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **Art. 12 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.

Entro centoventi giorni dal termine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede a redigere il bilancio di esercizio, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa, con le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'organo amministrativo deve, inoltre, redigere, il bilancio sociale e depositarlo ai sensi di legge.

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire in qualsiasi forma, anche in modo indiretto, gli utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e/o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

Solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

**##**

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**Art. 13 - Norme Transitorie e di rinvio**

Le pattuizioni previste nel presente statuto che facciano riferimento alle norme dettate dal D.Lgs. 460/97, resteranno in vigore sino all'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od alla disposizione dei suoi effetti.

Le pattuizioni previste nel presente statuto che facciano riferimento alle norme dettate dal D.Lgs. 117/2017, decorreranno solo a seguito dell'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od alla disposizione dei suoi effetti. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 460/97, sino a quando resterà in vigore, e successivamente, con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od alla disposizione dei suoi effetti, le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e di altre leggi vigenti in materia.

*Firmato Giorgio Frigeri*

*Firmato Cristian Plebani - teste*

*Firmato Silvana Rossi - teste*

*Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)*